



COMUNE DI VICOVARO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Padre Pietro n° 9 – cap 00029 - tel. 0774.498002 – Fax. 0774.498297
e.mail: amministrativa@comunedicicovaro.it- C.F. 01045060587 – P. IVA 00955811005

Prot. n. del

ORDINANZA SINDACALE N. 8 REGISTRO GENERALE N. 12 DEL 20-02-2026

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE PER IL GIORNO 22. FEBBRAIO 2026

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO CHE domenica 22 Febbraio 2026 nel Comune di Vicovaro avrà luogo la manifestazione denominata “gran caciara di carnevale”, consistente in una manifestazione itinerante nel centro abitato, con sosta finale in Piazza San Pietro;

VISTO che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

RILEVATO che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

VISTO

- Che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 55/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti della safety, quali i, dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli della security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”
- Che nella predetta circolare n. 55/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “ la valutazione dei provvedimenti al divieto somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l’eccezionalità dell’evento;

Visti gli artt. 7 bis , 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999".

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 50; Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Vista la Legge 24/11/1981 n° 689.

Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 "Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

Viste le norme vigenti;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che:

- L'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- Che altresì si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato;

Rilevato che nel centro abitato operano numerosi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Considerato

- che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli e risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;
- che la tematica è emergente nella stessa forma e misura sia per gli ambulanti che per gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto, altresì, di dover estendere l'efficacia del provvedimento all'intero centro abitato, stante anche le ridotte distanze da percorrere dalle periferie per raggiungere i luoghi della manifestazione.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

Per il giorno 22 febbraio 2026, dalle ore 12,00 alle ore 24,00

- **Centro abitato di Vicovaro (capoluogo)**

Escludendo dalla prescrizione il Centro abitato di San Cosimato (frazione)

- **il divieto di vendere, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, di bevande in contenitori di vetro e materiale metallico, il predetto divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande a mezzo distributori automatici e/o esercizi ambulanti;**
- **il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o materiale metallico in pubblica via;**
- **il divieto di occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, durante e per tutta la durata della manifestazione.**

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, per la violazione della presente Ordinanza, sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo € 25,00 – ad un massimo € 500,00, ai sensi dell'art. 7 – bis D.Lgs 267/2000, significando che, in presenza di due violazioni della presente ordinanza, si procederà a ridurre l'orario di apertura al pubblico, in caso di pubblici esercizi, o a disporre la chiusura temporanea dell'attività, in caso di attività commerciali.

Si fa inoltre presente che, chiunque abbandona rifiuti, non pericolosi e non ingombranti, sul suolo pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro come previsto nell'ordinanza n. 35/2008 (lett. a e b). all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto.

INFORMA

Che ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Dalla Residenza municipale, 20-02-2026

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to (Dott.ssa Laura Mattiucci)

N° 89 del Registro delle Pubblicazioni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONI

Si attesta che la presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, dal 20-02-2026 al 07-03-2026

Vicovaro, 20-02-2026

IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to DOTT.SSA Carla Rosato